TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

Art. 47

(L) Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita' inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304.

Versione in vigore dal 25 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Parte	I — Attività edilizia
Titolo	IV — Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo	II — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-47-l-sanzioni-a-carico-dei-notai-legge-28-febbraio-1985-n-47-art-21

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it